

On. Commissione di diritto del lavoro sportivo

Resp. Avv. Barbara Agostinis

\*\*\*\*\*

**Oggetto:** l'indennità di formazione ed il contributo di solidarietà nei contratti di lavoro sportivo.

\*\*\*\*

Nel corso del tempo, il sempre maggiore rilievo economico delle attività sportive ha rimodulato l'equa ponderazione dei rispettivi interessi delle parti contraenti.

La normativa europea è intervenuta prepotentemente nel settore che ci occupa con l'introduzione del Trattato di Lisbona.

In particolare, l'art. 165 TFUE segna il riconoscimento sociale ed educativo dello sport a livello comunitario e l'art. 6 TFUE, riconoscendo la competenza di base del Legislatore nazionale, ne delinea i limiti di intervento.

In virtù di quanto premesso, all'attualità, si assiste ad una restrizione dei vantaggi economici del calciatore giustificata dalla meritevolezza dell'attività di formazione posta in essere dalla Società di provenienza (cfr. Avv. Enrico Lubrano - La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla luce della Sentenza Bernard).

L'indennità di formazione contempla la crescita, lo sviluppo, la formazione di un minore in ambito sportivo.

Generalmente, questo percorso di vita avviene non certo in un contesto prettamente ludico, bensì in un ambito legato a una società dilettantistica che abbia curato l'avvio e la conseguente crescita del giovane calciatore.

Trattasi, nello specifico, di un riconoscimento di tipo indennitario che viene corrisposto dall'ultima Società che ha tesserato il giovane giocatore in favore della Società o delle Società (in caso di più trasferimenti) che ne hanno curato la crescita e la formazione.

Questo meccanismo indennitario permette alle squadre c.d. "minori", in cui il giovane calciatore è cresciuto e si è formato, di beneficiare di un riconoscimento economico il cui pagamento deve essere effettuato dall'ultima Società di approdo del giovane atleta in favore della Società originaria.

Tale diritto al pagamento matura al verificarsi delle condizioni previste dalle norme regolamentari, statutarie e relative ai trasferimenti dei calciatori in ambito FIFA.

Il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori prevede che tutte le Società che abbiano concorso alla formazione del calciatore dal compimento del dodicesimo anno fino al ventitreesimo anno di vita dell'atleta medesimo hanno diritto a percepire tale indennizzo.

In sede di disciplina contrattuale tra giocatore e Società è oggetto di trattazione un ulteriore premio: il contributo di solidarietà.

E' un attestato di riconoscenza per le Società cessionarie del contratto di trasferimento dell'atleta in pendenza di contratto durante la sua carriera, dunque, un premio riferito al reale valore agonistico e commerciale dello sportivo acquisito dal medesimo nel corso della propria carriera (cfr. Avv. Enrico Lubrano - La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla luce della Sentenza Bernard).

In sostanza, a differenza del precedente istituto trattato, questo meccanismo giuridico ha natura premiale ed è finalizzato a riconoscere alle Società che abbiano formato il calciatore, dal dodicesimo anno di età fino al compimento del ventitreesimo anno di età, il diritto ad una percentuale pari al 5% della somma pagata per ogni trasferimento in pendenza di contratto durante tutta la carriera del calciatore.

Roma e Potenza, 25 Giugno 2021

Avv. Paolo Rossini

Avv. Massimo Caputi